



ICB

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali	pag. 6
Art. 2 – Coordinamento e competenze degli Organi collegiali	6
Art. 3 – Insediamento e funzionamento del Collegio dei docenti	6
Art. 4 – Insediamento e funzionamento Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione	8
Art. 5 – Assemblee dei genitori	8
Art. 6 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti	10
Art. 7 – Insediamento e funzionamento del Consiglio di Istituto	10
Art. 8 – Il Segretario del Consiglio di Istituto	11
Art. 9 – Giunta esecutiva	11
Art. 10 – Il Segretario della Giunta esecutiva	11
Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Istituto	11
Art. 12 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni	12
Art. 13 – Pubblicità degli atti del Consiglio	12
Art. 14 – Attribuzioni e competenze del Consiglio	12



Art. 1 – Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali

- ◆ La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto viene disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di urgenza per i quali il preavviso può essere di solo 24 ore.
- ◆ La convocazione viene effettuata, con affissione all'albo e apposita nota, diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale, quando si tratta dei componenti del Consiglio di Istituto e dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
- ◆ La convocazione viene effettuata, mediante circolare interna e affissione all'albo, quando si tratta di personale interno alla Scuola.
- ◆ La nota individuale e/o la circolare interna di convocazione indicano il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale convocato.
- ◆ Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- ◆ Gli Organi Collegiali sono convocati in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.
- ◆ Agli Organi Collegiali possono partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, soggetti esterni all'istituzione per:
 - La consultazione su materie particolarmente complesse;
 - Lo svolgimento di tirocini, ricerche, indagini scientifiche.

Art. 2 – Coordinamento e competenze degli Organi collegiali

- ◆ Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali dell'Istituto; pertanto, prima di esprimere il proprio parere e adottare le proprie delibere, può consultare gli altri Organi di gestione della Scuola.
- ◆ Gli Organi Collegiali dell'Istituto, di seguito elencati:
 - Consiglio di Istituto;
 - Giunta esecutiva;
 - Collegio dei docenti;
 - Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
 - Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;esercitano il loro mandato in conformità alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Insediamento e funzionamento del Collegio dei docenti

- ◆ Composizione, funzionamento e competenze del Collegio dei docenti, sono disposti dall'art. 7 del D.lgs.vo 16/04/94, n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dall'O.M. 4/09/95 n° 267 e dalla C.M. 4/09/95, n° 268.
- ◆ In particolare, il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. Nello specifico:
 - elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione



ICB

definiti dal Consiglio di Istituto esplicitandone la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa;

- formula proposte al dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle attività, in base a criteri generali inseriti nel presente Regolamento;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
- provvede, ove necessario e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta tecnica dei sussidi didattici e delle attrezzature tecnico-scientifiche;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (6 se la popolazione scolastica è inferiore a 500 alunni e 8 se la popolazione scolastica è superiore a 500 alunni);
- Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti.
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio;
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- designa i docenti titolari di funzioni strumentali al POF;
- promuovere accordi di rete e/o vi aderisce per il raggiungimento della finalità istituzionali della scuola;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- delibera la permanenza, nella Scuola dell'Infanzia, degli alunni portatori di handicap obbligati alla frequenza della Scuola Primaria.

- ◆ Il Collegio dei docenti è costituito da tutti docenti in servizio nell'Istituto, compresi i docenti assunti a tempo determinato.
- ◆ Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, nei periodi stabiliti dal Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento e ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- ◆ La partecipazione alle riunioni obbligatoria per tutti i docenti in servizio nell'Istituto, compresi i docenti assunti a tempo determinato.
- ◆ In caso di assenza o impedimento occorre darne comunicazione immediata e presentare, non oltre tre giorni dalla data dello svolgimento della seduta collegiale, adeguata certificazione giustificativa.
- ◆ Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
- ◆ Il Collegio è presieduto dal dirigente scolastico che ne costituisce anche il moderatore. In caso di assenza del dirigente, il Collegio è presieduto dal Collaboratore con funzioni vicarie e, in sua assenza, dal secondo collaboratore del dirigente.
- ◆ L'ordine del giorno, può essere integrato e/o modificato, in apertura di seduta, su proposta del dirigente e/o di almeno tre docenti, previo accertamento del consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
- ◆ Ciascun punto all'ordine del giorno viene introdotto dal Presidente o da un docente appositamente designato.



ICB

- ◆ Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, i presenti dibattono ciascun argomento all'ordine del giorno, previa richiesta di parola, con interventi della durata massima di cinque minuti, cui possono seguire brevi repliche di durata non superiore a tre minuti.

Il Presidente regola l'ordine e la durata degli interventi ed ha facoltà di togliere la parola agli intervenuti nei casi in cui:

- protraggano il proprio intervento oltre il tempo massimo stabilito;
- argomentino su tematiche non poste all'ordine del giorno e/o non pertinenti con l'argomento da discutere;
- assumano comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- minaccino atti di violenza e/o incitino al disordine;
- impediscano ad altri la discussione;
- provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea.

Nei casi su indicati, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento e, nel caso in cui il richiamo non determini le modifiche necessarie, può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone precedentemente richiamate, per la fase della discussione o per l'intera durata della seduta.

- ◆ Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti del Collegio stesso.
- ◆ Il Segretario redige apposito verbale di ogni seduta, indicando nello stesso, per ciascun argomento all'ordine del giorno: i punti principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni.
- ◆ Nel verbale sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui, un intervenuto o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, nel verbale possono essere riportate testualmente dichiarazioni e/o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.
- ◆ Il verbale viene letto e approvato nell'apertura della seduta successiva o approvato senza darne lettura se è stato affisso all'albo della scuola e inviato ai plessi o pubblicato sul sito web.
- ◆ Lo stesso può, a richiesta di uno o più componenti, essere integrato con eventuali dichiarazioni dettate in modo chiaro e inequivocabile o presentate in forma scritta.
- ◆ Acquisita la proposta di rettifica e/o integrazione, rispetto alla quale non è consentito riaprire la discussione, il Presidente procede alla verifica dell'approvazione della stessa da parte della maggioranza assoluta dei presenti che si esprimono per alzata di mano e in caso positivo ne dispone l'acquisizione agli atti e l'inserimento nel successivo verbale.

Art. 4 – Insediamento e funzionamento Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

- ◆ Composizione, funzionamento e competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono disciplinati dagli artt. 5, 126, 145, 167, 177 e 277 del D.Lgs.vo 16/04/94 n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dall'O.M. 4/09/95 n° 267 e dalla C.M. 4/09/95, n° 268.
- ◆ Sono rispettivamente composti:
 - Il Consiglio di Classe dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria e da 4 Rappresentanti dei genitori eletti.



ICB

- Il Consiglio di Interclasse dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso plesso nella scuola Primaria e da 1 Rappresentante dei genitori eletto all'inizio dell'anno scolastico;
- Il Consiglio di Intersezione dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola dell'Infanzia e da 1 Rappresentante dei genitori eletto all'inizio dell'anno scolastico;
- ◆ Ai Consigli di Classe partecipa un Rappresentante degli studenti, eletto all'inizio di ciascun anno scolastico attraverso regolare procedura omologa a quella dei Rappresentanti dei genitori.
- ◆ Ciascun Rappresentante degli studenti viene coadiuvato da due compagni di classe, scelti di volta in volta, in seno al gruppo classe di cui fa parte.
- ◆ I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico, dopo l'elezione dei Rappresentanti dei genitori e degli studenti e si riuniscono, previo atto di convocazione del dirigente scolastico:
 - in **via ordinaria** nei periodi stabiliti dal Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento;
 - in **via straordinaria** ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta scritta e motivata.
- ◆ La loro composizione può essere:
 - **Ristretta**, quando prevede la presenza della sola componente docenti (Consigli tecnici);
 - **Allargata**, quando prevede la presenza di tutte le componenti elette.
- ◆ Le funzioni di Presidente e di Segretario di ciascun Consiglio sono attribuite e delegabili dal dirigente scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
- ◆ I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione hanno competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione didattica e metodologica. In particolare hanno il compito di:
 - formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, all'adozione dei libri di testo;
 - verificare l'andamento delle attività e proporre opportuni adeguamenti;
- ◆ I Consigli di classe, inoltre, hanno competenze in materia di:
 - Irrogazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari agli alunni;
 - Attribuzione agli alunni del voto sul comportamento;
 - Ammissione ovvero non ammissione degli alunni alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

Art. 5 – Assemblee dei genitori

- ◆ I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto che può farsi promotore di specifiche assemblee.
- ◆ Le assemblee dei genitori possono essere di sezione e/o di classe, di plesso e di Istituto.



ICB

- ◆ Le Assemblee dei genitori, che costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola, possono esprimere pareri o formulare proposte al dirigente scolastico e/o al Consiglio di Istituto.
- ◆ Le Assemblee si svolgono con le modalità ed nei tempi previsti dall'art. 15 del D.L.vo n. 279 del 16 aprile 1994.
- ◆ Il dirigente scolastico, d'intesa con il presidente del Consiglio di Istituto, può concedere i locali per le assemblee dei genitori, senza la preventiva delibera da parte del Consiglio stesso.

Art. 6 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

- ◆ Composizione, funzionamento e competenze del Comitato di valutazione del servizio dei docenti sono disposti dall'art. 11 del D.Lgs.vo 16/04/94 n° 297 e, con particolare riferimento agli Istituti Comprensivi, dell'O.M. 4 agosto 1995 n° 267 e dalla C.M. 4 agosto 1995, n° 268.
- ◆ È costituito dal dirigente scolastico e da 6 docenti, eletti in seno al Collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno scolastico, di cui 3 membri effettivi e 3 membri supplenti.
- ◆ Per garantire la composizione eterogenea del Comitato, ciascun ordine di scuola designa, con i propri voti, 1 membro effettivo e 1 membro supplente.
- ◆ È presieduto dal dirigente scolastico che lo convoca per:
 - la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. n° 417 del 31.05.74;
 - la valutazione del periodo di prova dei docenti neo immessi in ruolo.
 - Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del Comitato stesso.

Art. 7 – Insediamento e funzionamento del Consiglio di Istituto

- ◆ La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Capo d'Istituto entro il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
- ◆ Tutte le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio che viene eletto secondo le modalità di seguito riportate.
- ◆ Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto dal Capo d'Istituto, elegge a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso: il Presidente e il Vice Presidente.
- ◆ Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
- ◆ In caso di parità dei voti, la votazione viene ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
- ◆ In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.
- ◆ In caso di assenza o impedimento di ambedue, la Presidenza del Consiglio è assunta dal membro più anziano di età appartenente alla componente genitori.
- ◆ In assenza dei rappresentanti dei genitori, a norma dell'art. 2 del D. L.28/5/1975, le funzioni del Presidente sono espletate dal membro più anziano di età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.



ICB

- ◆ Ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente ha in seno al Consiglio gli stessi poteri che ha il dirigente scolastico in seno al Collegio dei docenti e, pertanto, modera gli interventi attenendosi alle stesse regole.

Art. 8 – Il Segretario del Consiglio di Istituto

- ◆ Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
- ◆ Compito del Segretario è la compilazione del verbale delle singole sedute su apposito registro a pagine numerate e la predisposizione delle delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione.

Art. 9 – Giunta esecutiva

- ◆ Il Consiglio di Istituto elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, tra i suoi componenti:
 - n° 2 rappresentanti della componente genitori;
 - n°1 rappresentante della componente docenti;
 - n°1 rappresentante della componente A.T.A.;che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formano la Giunta esecutiva.
- ◆ Se, nel corso della votazione finalizzata all'elezione dei componenti della Giunta, si registra parità di voti, è eletto il più anziano di età.
- ◆ Presidente della Giunta è, di diritto, il dirigente scolastico, il quale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal docente 1° collaboratore e, in assenza di quest'ultimo dal docente 2° collaboratore.

Art. 10 – Il Segretario della Giunta esecutiva

- ◆ Le funzioni di segretario della Giunta spettano, di diritto, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale, in caso di assenza o d'impedimento, è sostituito da altro segretario designato fra i membri della Giunta stessa.
- ◆ I compiti del segretario sono quelli previsti dal D. l:28 maggio 1975 e dell'art. 51 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Istituto

- ◆ Il Consiglio è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva con un preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di urgenza per i quali il preavviso può essere di solo 24 ore.
- ◆ Il Consiglio è convocato inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso, dal Collegio dei Docenti o dal Comitato dei genitori, ove costituito.
- ◆ L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, d'intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva.



ICB

- ◆ Ogni singolo componente del Consiglio, ricevuta la convocazione, è tenuto a comunicare preventivamente all'Ufficio di Segreteria, la propria eventuale assenza dalla seduta collegiale per la quale è stato convocato.

Art. 12 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

- ◆ Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- ◆ Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- ◆ Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, fatte salve quelle riguardanti persone.
- ◆ Eccezionalmente è ammessa la discussione di materie non poste all'ordine del giorno, quando cioè dal rinvio ad altra adunanza potrebbero derivare gravi conseguenze e, comunque, a condizione che il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti deliberi, in apertura dell'adunanza stessa, di discutere la materia.

Art. 13 – Pubblicità degli atti del Consiglio

- ◆ La pubblicità degli atti del Consiglio avviene, mediante affissione all'albo della scuola, della copia delle delibere adottate.
- ◆ L'affissione all'albo avviene, di norma, entro 10 giorni dalla seduta in cui le delibere sono state adottate e la copia delle stesse rimane esposta per un periodo di dieci giorni.
- ◆ Non sono soggetti a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
- ◆ I verbali e tutti gli altri scritti preparatori del Consiglio di Istituto sono depositati nell'Ufficio di Segreteria della scuola e sono esibiti a coloro che, avendo interesse, ne facciano personale richiesta.
- ◆ I membri del Consiglio e della Giunta possono accedere negli uffici della scuola per avere dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e/o dal dirigente scolastico tutte le informazioni necessarie per il migliore assolvimento delle loro funzioni.
- ◆ Possono, altresì, prendere visione di tutti gli atti relativi alle materie di competenza della Giunta e/o del Consiglio.

Art. 14 – Attribuzioni e competenze del Consiglio

- ◆ Il Consiglio di Istituto esercita il proprio mandato in conformità alle attribuzioni previste da:
 - Decreto Legislativo 16/04/ 94 n° 297: Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
 - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n°44: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.